

Rassegna Stampa

di Venerdì 13 maggio 2022



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
25	Italia Oggi	13/05/2022	<i>Lavoro e compensi piu' tutelati (A.Mascolini)</i>	3
37	Italia Oggi	13/05/2022	<i>Il codice appalti all'angolo. Per la Ue danneggia le pmi</i>	4
37	Italia Oggi	13/05/2022	<i>Opere pubbliche lumaca al Sud (A.Mascolini)</i>	5
39	Italia Oggi	13/05/2022	<i>Pnrr, corsa a ostacoli per gli enti (M.Venturato)</i>	6
Rubrica Pubblica Amministrazione				
38	Italia Oggi	13/05/2022	<i>I siti della p.a. si rifanno il look (M.Finali)</i>	7
Rubrica Normative e Giustizia				
1	Il Sole 24 Ore	13/05/2022	<i>Cessione credito dalla banca a clienti privati preparati (M.Piazza)</i>	8
41	Il Sole 24 Ore	13/05/2022	<i>Scarichi a tetto, deroghe estese alle canne fumarie di pompe di calore a gas (L.Rollino)</i>	10

APPALTI/Le modifiche in commissione alla riforma che ora va in aula alla Camera

Lavoro e compensi più tutelati

Stabilità occupazionale garantita. Pagamenti accelerati

DI ANDREA MASCOLINI

Riforma degli appalti con la massima attenzione a lavoro e compensi. Il legislatore delegato dovrà introdurre nel codice il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione (in modo però poco coerente con il principio dell'equo compenso). Diventerà obbligatoria la previsione di specifiche clausole sociali negli atti di gara per garantire la stabilità occupazionale. E si dovrà affrontare anche il tema dell'accelerazione (e non soltanto della semplificazione) delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, una delle note dolenti del settore. Sono queste alcune delle principali novità approvate mercoledì scorso dalla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera al disegno di legge delega 3514 per la riforma del codice appalti, già approvato al Senato. Adesso l'articolato passa all'aula di Montecitorio e poi dovrà tornare al Senato, ma si dovrebbe fare in tempo a rispettare il termine di fine giugno (l'approvazione della riforma costituisce uno degli impegni presi in chiave Pnrr dal Governo).

Competenze Anac. Un primo punto di rilievo è costituito dall'indicazione data al legislatore delegato di procedere alla revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici; in questo caso l'obiettivo è quello di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti. In un altro passaggio del disegno di legge è stato introdotto, con un emendamento ad hoc, anche un più puntuale riferimento ai compiti dell'Anac funzionali alla riduzione dei tempi di esecuzione dei contratti: si chiede in particolare all'Anac di predisporre contratti-tipo, sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, relativamente ai lavori e ai servizi di ingegneria e ar-

chitettura.

Favor per le pmi. Sul fronte dell'accesso alle gare è stato introdotto un riferimento alla necessità di definire nel decreto delegato criteri premiali per l'aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi UE di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici, così da favorire la partecipazione delle piccole, micro e medie imprese. Importante è anche il richiamo a una espressa motivazione nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di non procedere alla suddivisione in lotti degli appalti.

Prezzi, occhio ai Ccnl. Viene confermata l'indicazione di prevedere un regime obbligatorio di revisione prezzi che tenga conto anche, ed è qui la novità, degli aumenti derivanti dal rinnovo dei Contratti collettivi nazionali applicabili all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente. Si dovrà inserire nel nuovo codice anche la facoltà per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

Progettisti qualificati. Il legislatore delegato dovrà poi fare in modo che per le forniture extra UE sia sempre assicurato il rispetto di criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori; il tutto per par condicio nei confronti degli operatori economici europei. Negli appalti integrati sempre prevista la qualificazione del progettista e indicate nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta. Nella riscrittura del codice appalti, si legge nel testo approvato mercoledì, si dovranno

infine (prima era un'eventualità) ridefinire i livelli progettuali (oggi tre) "al fine di una loro riduzione".

IO ONLINE Il testo della legge su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Regime obbligatorio di revisione prezzi che tenga conto anche degli aumenti derivanti dal rinnovo dei Contratti collettivi nazionali

ItaliaOggi **Diritto & Fisco**

Lavoro e compensi più tutelati
Stabilità occupazionale garantita. Pagamenti accelerati

Depositi fiscali, ritardati in corso a il 4 giugno

Il codice appalti all'angolo Per la Ue danneggia le pmi

Il codice appalti, nell'imporre alla mandataria di possedere i requisiti e di eseguire la quota prevalente delle prestazioni, viola le direttive europee e danneggia le piccole e medie imprese. Lo afferma la Corte di giustizia nella sentenza del 28 aprile 2022 della quarta sezione (causa C-642/20) stabilendo che l'articolo 83 comma 8 del codice appalti si pone in contrasto con la direttiva 2014/24. La questione era sorta per un avvalimento interno ad un raggruppamento in cui la mandataria aveva dimostrato il requisito al 100% con avvalimento di una mandante. Il giudice nazionale aveva rilevato il contrasto fra art. 83, comma 8 e art. 89 sull'avvalimento ma si poneva anche il tema della conformità alle norme UE. Ad avviso dei giudici europei l'articolo 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici fissa una condizione più rigorosa rispetto a quella prevista dalla direttiva 2014/24, la quale si limita ad autorizzare l'amministrazione aggiudicatrice a prevedere, nel bando di gara, che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente da un partecipante al raggruppamento di operatori economici e questo anche se l'offerta è presentata da un raggruppamento. Anche se l'articolo 19 della direttiva autorizza gli stati membri a specificare come i raggruppamenti devono soddisfare i requisiti di partecipazione, in ogni caso la norma italiana, obbligando il mandatario del raggruppamento di operatori economici ad eseguire direttamente la maggior parte dei compiti "va al di là di quanto consentito dalla direttiva" in quanto "non si limita a precisare il modo in cui un raggruppamento di operatori economici deve garantire di possedere le risorse umane e tecniche necessarie per eseguire l'appalto, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di detta direttiva, in combinato disposto con l'articolo 58, paragrafo 4, della stessa, ma riguarda l'esecuzione stessa dell'appalto e richiede in proposito che essa sia svolta in misura maggioritaria dal mandatario del raggruppamento". La previsione, di fatto, eccede i termini mirati impiegati all'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 e pregiudica così la finalità, perseguita dalla normativa dell'Unione in materia, di aprire gli appalti pubblici alla concorrenza più ampia possibile e di facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese.

© Riproduzione riservata



I dati del report dell'Ufficio parlamentare di bilancio sull'assetto della finanza territoriale

Opere pubbliche lumaca al Sud

Rispetto al Nord Italia è necessario il 22% di tempo in più

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

Al Sud ci vuole il 22% in più di tempo per realizzare opere pubbliche rispetto al Nord; se le stazioni appaltanti delegano le funzioni a società pubbliche si ottiene un efficientamento dei tempi fino al 27%; ancora difficoltà per l'attuazione del Pnrr. Sono questi alcuni degli elementi di maggiore interesse desumibili dalla lettura del documento consegnato il 5 maggio presso la Commissione parlamentare per il federalismo fiscale da Lilia Cavallari, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio sull'assetto della finanza territoriale. Il Report analizza anche l'impatto che il PNRR potrà avere sulla capacità degli Enti territoriali di offrire servizi ai propri cittadini, contribuendo a rafforzare le dotazioni infrastrutturali e a colmare le differenze tra Enti e territori, con riguardo ad esempio

all'efficacia del vincolo del 40% delle risorse da assegnare al Sud.

Sotto questo aspetto nel documento si afferma che "l'effettiva realizzazione degli obiettivi del Pnrr dipenderà dalla capacità delle Amministrazioni centrali di orientare, attraverso l'attivazione di bandi e avvisi pubblici, l'allocatione dei fondi tra Enti in modo coerente con gli obiettivi specifici e trasversali del Piano, ma anche dall'adeguatezza delle strutture amministrative e tecniche dei livelli subnazionali di governo di predisporre progetti adeguati a rispondere alle diverse linee di investi-

mento". Viene poi evidenziata la cronica criticità relativa ai tempi di realizzazione delle opere, che riflettono le differenti capacità di programmazione e di gestione delle regioni e degli enti locali; su questo tema uno spiraglio viene intravisto nei recenti interventi di modifica del Codice degli appalti e nel disegno di legge delega che "semberebbero muovere nella direzione di poter potenzialmente determinare una riduzione delle differenze tra macro-aree e tra Amministrazioni".

Rimane il fatto che, in base ai dati esposti nel documento (relativi agli anni dal 2007 al

2021), nelle regioni del Mezzogiorno per realizzare un'opera pubblica mediamente ci vuole il 22% del tempo in più rispetto alle regioni del Nordovest e il 21% in più di quelle del Nord-est.

Nel Mezzogiorno è sempre vantaggioso che la stazione appaltante sia diversa da quelle locali: affidandosi a una stazione centrale/statale: si accorcia il tempo mediamente del 7 per cento, del 6 per cento affidandosi a una regionale e addirittura del 27 per cento lasciando operare, nei loro abiti specifici, le società a partecipazione pubblica e le concessionarie. La ragione di tutto ciò viene individuato nel "divario di performance (efficacia ed efficienza) esistente tra amministrazioni pubbliche del centro-nord e quelle del mezzogiorno".

Il problema più rilevante rimane quindi quello dell'effettiva capacità di attivazione e realizzazione della spesa da parte delle strutture tecnico-amministrative, dovuta al

blocco del turn over e che adesso si sta cercando di risolvere con l'incremento delle facoltà di assunzione e il trasferimento di risorse, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure concorsuali e l'adozione di piani estensivi di formazione, oltre che nell'adozione di piani di assistenza tecnica basati anche sul supporto di importanti realtà del comparto pubblico.

A tale riguardo però nella relazione si sottolinea come "introduzione di quest'insieme di strumenti non garantisce, tuttavia, un aumento effettivo della capacità amministrativa degli Enti territoriali e, in particolare modo, di quelli del Mezzogiorno. Tale aumento dipenderà dalla capacità degli Enti di sfruttare efficacemente le possibilità che sono state messe a loro disposizione negli ambiti di attuazione degli investimenti del PNRR e i primi dati disponibili sembrano segnalare qualche difficoltà al riguardo".

— © Riproduzione riservata —

Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina nell'inserto Enti Locali e una sezione dedicata su www.italiaoggi.it/specialeappalti



REVISORI ENTI LOCALI

Ancrel Veneto organizzerà nei prossimi mesi con Inrl un ciclo di convegni sul Recovery Plan

Pnrr, corsa a ostacoli per gli enti

Sulla corretta gestione dei fondi servono chiarimenti

DI MASSIMO VENTURATO

I percorsi da seguire per una corretta gestione dei fondi derivanti dal Pnrr non sono ancora del tutto tracciati. Infatti, dopo la Circolare Mef n. 9 del 10 febbraio 2022, siamo ancora in attesa che vengano convocati i tavoli di confronto per le ulteriori indicazioni sul monitoraggio e sulla rendicontazione finale. Ma alcune cose sono già chiare.

La prima: i bandi per la richiesta ai fondi sono in parte scaduti e altri sono in prossimità di scadenza (per avere un aggiornamento sui bandi è possibile registrarsi gratuitamente su servizientilocali.it e accedere alle notizie sull'area riservata). Dopo la presentazione della richiesta di contributi da parte dell'ente attuatore attraverso il sistema telematico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la pubblicazione del decreto di assegnazione, entro trenta giorni dalla comunicazione, il rappresentante legale dell'ente deve sottoscrivere ed inviare un accordo che prevede un impegno pubblico sul rispetto dei tempi di attuazione e di pagamento. E' possibile effettuare modifiche al progetto successi-

vamente, purché le stesse vengano condivise con il Mef affinché si verifichi il raggiungimento dei milestone e target previsti inizialmente e con il distinguo che se le modifiche non rientrano nella missione, queste non saranno soggette a contribuzione.

A questo punto la giunta procederà a deliberare l'avvio del piano e proporrà al consiglio comunale una variazione del bilancio imputando negli esercizi di competenza, seguendo il principio contabile previsto dal dlgs 118/2011, la spesa sulla base del cronoprogramma. Non si può non prendere atto in sede di delibera che per la realizzazione dell'opera sarà necessario un aggiornamento sui prezzi dato dall'aumento delle materie prime che comporterà una spesa superiore che dovrà trovare fin da subito copertura nel nuovo piano finanziario o con risorse proprie attraverso l'applicazione dell'avanzo di amministrazione (se disponibile) ovvero con il ricorso all'indebitamento (se i limiti lo consentono). E' possibile perseguire anche la strada del partenariato pubblico e privato. Dipenderà dal tipo di opera che si intende realizzare. Una cosa è certa, però, se il ri-

spetto dei termini di pagamento in base all'accordo con il Mef dipenderanno dalla società di leasing, questa potrà farne fronte solo dopo il collaudo dell'opera stessa. E' importante, infatti, prendere atto con attenzione degli impegni assunti nell'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento, che, ad esempio, per i finanziamenti di cui al decreto pubblicato in G.U. il 15 aprile scorso sono:

- stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
- pagare almeno il 30% dei Sal (Stato avanzamento lavori) entro il 30 settembre 2024;
- terminare i lavori entro il 31 marzo 2026.

Non dovrebbero esserci problemi sui flussi di cassa, dal momento che il Ministero assicura gli anticipi, come indica l'accordo, a condizione che dopo l'erogazione dell'acconto il soggetto beneficiario provveda ad alimentare il sistema informatico ReGis, per ogni Cup finanziato, attraverso il caricamento:

- della determina a contrarre o atto equivalente;
- della relazione a firma del Rup con il quale attesti che il progetto posto in gara è conforme al Cup ammesso al finanzia-

mento completo degli elaborati grafici;

- del quadro economico per ogni CUP con indicazione separata degli importi finanziati e cofinanziati.

A questo punto si inizia il percorso dell'attuazione del programma: prima si deve arrivare al progetto definitivo, che richiede preliminarmente la progettazione (non sempre breve), che fatto salvo l'affidamento diretto ove possibile, necessita di una gara; poi, una volta definito il capitolato, si passa alla gara per l'aggiudicazione dei lavori, ricordando che con il superamento della soglia dei 5 milioni 382 mila euro è obbligatoria la gara europea. Alcuni enti hanno anche sollevato la questione se, in

caso di perdita del contributo Pnrr a causa del mancato rispetto dei tempi di esecuzione e pagamento, ancorché non dipendenti dalla volontà dei responsabili dell'ente, questo comporti l'insorgenza di un danno erariale. In base al secondo comma dell'art. 21 del decreto 76/2020, fino al 30 giugno 2023 "la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluto".

Bisognerà vedere, però, cosa succederà dopo tale data. L'argomento, assieme a tutto ciò che riguarda l'attuazione del Pnrr, verrà trattato nei convegni organizzati da Ancrel Veneto assieme all'Inrl (Istituto nazionale revisori legali) che si terranno nei prossimi mesi con relazioni dei dirigenti Mef e di esperti in gare di appalto e partenariato pubblico e privato. Per informazioni e per iscriversi consultare il sito www.servizientilocali.it.

© Riproduzione riservata



Pagina a cura di
ANCREL VENETO
associazione nazionale
certificatori
e revisori degli enti locali
sede: legnago (vr) via cavour, 3
tel. 0442/600100 -
veneto@ancrel.it



Il bando del dipartimento per la trasformazione digitale resterà aperto fino al 2 settembre

I siti della p.a. si rifanno il look

Grazie ai 400 mln del Pnrr. Al Sud il 40% delle risorse

DI MASSIMILIANO FINALI

Ammonta a 400 milioni di euro lo stanziamento, nell'ambito del Pnrr, dedicato al miglioramento dei siti web delle pubbliche amministrazioni e dei servizi digitali per il cittadino. Il bando, lanciato dal dipartimento per la trasformazione digitale guidato dal ministro **Vittorio Colao** attua la misura 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici" del Pnrr. Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di soggetti attuatori ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Sono invitati a presentare proposte a valere sul bando esclusivamente i comuni, i quali possono presentare una sola domanda ciascuno.

Siti comunali e servizi digitali

Il bando sostiene spese per il miglioramento dei siti co-

muni e dei servizi digitali. I siti comunali sono definiti come le interfacce digitali esposte al pubblico all'indirizzo istituzionale, il cui scopo è far sì che tutti i cittadini ricevono le medesime e più recenti informazioni rispetto all'amministrazione locale, ai servizi che essa eroga al cittadino, alle notizie e ai documenti pubblici dell'amministrazione stessa. I servizi digitali per il cittadino sono quelli erogati dal comune e fruibili online, cioè attraverso l'insieme di interfacce digitali, flussi e processi, tipicamente a seguito di un login identificativo, il cui scopo è che il cittadino richieda e si veda erogata una prestazione da parte dell'amministrazione, o effettui un adempimento verso l'amministrazione.

Le attività di cui al finanziamento richiesto con il progetto possono risultare avvia-



Vittorio Colao

te a decorrere dal 1° febbraio 2020, ma il progetto presentato non deve essere stato finanziato da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o europei.

Domande a sportello

Il bando rimarrà aperto fino ad esaurimento delle risorse disponibili e, comunque, non oltre il 2 settembre 2022. I soggetti attuatori devono presentare domanda di am-

missione al finanziamento esclusivamente tramite il sito "pa digitale 2026", accessibile all'indirizzo <https://padigitale2026.gov.it/>.

Importo fisso del contributo

L'importo del finanziamento sarà riconosciuto al soggetto attuatore solo a seguito del conseguimento del risultato atteso, come somma dell'importo riconosciuto per il rifacimento del sito web e degli eventuali servizi implementati. Gli importi sono stabiliti in base al numero di abitanti del comune beneficiario.

Cronoprogramma

Le attività di progettazione e sviluppo comprese nel processo di adesione ai modelli standard di sito comunale e

servizi digitali dovranno essere eseguite, per i comuni fino a 5 mila abitanti, entro massimo 6 mesi per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento ed entro massimo 9 mesi per la conclusio-




ne delle attività, a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore. Per i comuni con più di 5 mila abitanti, tali termini sono incrementati, rispettivamente, a 9 e 12 mesi.

© Riproduzione riservata



Superbonus

Cessione credito
dalla banca
a clienti privati
preparati



Marco Piazza

— a pag. 41

Cessione del credito dalla banca a clienti privati preparati

La misura contenuta nella bozza del decreto Aiuti, in attesa della «Gazzetta», punta a far circolare i bonus acquistati dagli istituti senza danneggiare consumatori ingenui rispetto al prodotto

Marco Piazza

Forse il legislatore sta trovando un punto di compromesso, tra l'esigenza di consentire una efficace circolazione dei crediti dal bonus edilizia e quella di impedire frodi fiscali. Il Dl Aiuti, varato dal Consiglio dei ministri il 5 maggio e non ancora pubblicato sulla «Gazzetta», prevede una ennesima modifica dell'articolo 121 del Dl 34/2020 con la quale sia ampliano le possibilità delle banche di cedere i crediti di cui sono entrate in possesso.

Prima della norma contenuta nel prossimo Dl Aiuti il credito oggetto di una prima cessione poteva essere ceduto al massimo altre due volte, ma solo a favore di banche, di società esercenti l'attività di finanziamento nei confronti del pubblico, vigilate dalla Banca d'Italia, di società appartenenti a un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione. Alle banche, in relazione ai crediti giunti alla terza cessione, era consentita un'ulteriore cessione, ma esclusivamente a favore dei soggetti con i quali fosse in corso un contratto di conto corrente e senza

facoltà di ulteriore cessione.

Con la nuova disposizione, le banche e le società (fra le quali sono comprese anche le Sgr, Sim, Sicaf e Sicaf, come confermato dall'Interrogazione parlamentare del 20 aprile 2022 n. 5-07901) appartenenti a gruppi bancari possono cedere i crediti anche prima che siano giunti alla terza cessione. Tuttavia, la cessione, senza facoltà di ulteriore cessione, può essere fatta solo nei confronti di correntisti della banca o della banca capogruppo, ma solo se si tratta di clienti professionali privati. In pratica viene preclusa la possibilità per le banche di cedere i crediti alla clientela al dettaglio, ma viene permesso al sistema bancario di accelerare la dismissione dei crediti.

Ma cosa si intende per «cliente professionale privato»? La nozione di cliente professionale privato è contenuta nell'allegato 3 al regolamento Consob 20307/2018. A questa si affianca la nozione di clientela professionale pubblica contenuta nel Dm 236/2011. In entrambe i provvedimenti per cliente professionale si intende il cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevol-

mente le proprie decisioni in materia di operazioni e di investimenti finanziari e per valutare correttamente i rischi che assume. Sono clienti professionali pubblici, oltre alla Banca d'Italia e il Governo, anche – su richiesta – le Regioni e le Province che presentano particolari caratteristiche. Peraltro i clienti professionali pubblici non possono essere destinatari dei crediti ceduti dalle banche.

La clientela istituzionale privata è costituita (si vedano anche le circolari 4/E del 2013, par. 3.2 e 29/E del 2014 e la risposta 448 del 2019):

- dagli «investitori professionali di diritto», tra cui si annoverano:
 - banche, assicurazioni, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione;
 - imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio 20 milioni; fatturato netto: 40 milioni; fondi propri 2 milioni;
 - investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dedicati alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

● dagli «investitori professionali su richiesta» che possono anche essere persone fisiche, come si desume dalla circolare 29/E del 2014.

Perché un cliente possa essere classificato come «investitore professionale su richiesta», la banca deve concretamente valutare se il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume assumendo come parametro i requisiti di

professionalità previsti per dirigenti e amministratori degli intermediari del settore finanziario. Inoltre, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di dieci operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare

500mila euro;

- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'APPUNTAMENTO

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus

NT+FISCO

Speciale superbonus manovra

Tutte le novità sul 110% nelle analisi degli esperti del Sole 24 Ore
ntplusfisco.ilssole24ore.com



Scarichi a tetto, deroghe estese alle canne fumarie di pompe di calore a gas

Di Energia

Luca Rollino

La conversione del Dl Energia (17/2022) porta delle novità anche nell'ambito degli impianti termici. Per quanto riguarda gli impianti termici, l'articolo 9-bis del Dl 17/2022 modifica l'articolo 5 del Dpr 412/93, andando a estendere la deroga all'obbligo di scarico a tetto dei prodotti della combustione per le caldaie autonome installate dopo il 31 agosto 2013, comprendendo anche le pompe di calore a gas.

La legge 90/2013 aveva infatti introdotto per l'obbligo per gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 di essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio a quota definita a livello legislativo (nazionale o regionale). Vi erano alcune deroghe:

a) in caso di sostituzione di generatori di calore individuali installati in data antecedente al 31 agosto 2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) qualora lo scarico a tetto sia incompatibile con norme nazionali o territoriali di tutela dell'edificio oggetto dell'intervento; c) qualora sussista l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto,

attestata e asseverata da un progettista;

d) qualora, nell'ambito di una ristrutturazione di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, privi di camini o canne fumarie con sbocco sopra il tetto dell'edificio, idonei o comunque adeguabili all'applicazione di apparecchi a condensazione;

e) qualora siano installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

La novità introdotta è sicuramente utile ai fini dell'applicazione del superbonus nella sostituzione degli impianti autonomi inseriti in fabbricati con più unità immobiliari (condomini o edifici sino a quattro unità di proprietà della stessa persona fisica). Nella sostituzione delle caldaie autonome esistenti, le deroghe sono effettivamente spendibili per l'installazione di caldaie a condensazione o di sistemi ibridi con caldaia a condensazione, ma lasciano escluse le altre possibili tecnologie incentivate.

A tale carenza pone rimedio il Dl 17/2022, che prevede una deroga anche qualora siano installate pompe di calore a gas, tecnologia incentivata come trainante e trainata dall'articolo 119 Dl 34/2020, con requisiti fissati dall'Allegato F del Dm 6 agosto 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cessione del credito dalla banca a clienti privati preparati

INIZIATIVE PER IL SUPERBONUS

VANGARY DIVER OGGI A 59 EURO!